



**Bando per l'erogazione di contributi alle PMI a prevalente
partecipazione femminile. Anno 2017**



fca7983b



Indice:

- Art. 1 Finalità e oggetto del Bando**
- Art. 2 Dotazione Finanziaria**
- Art. 3 Localizzazione**
- Art. 4 Soggetti ammissibili**
- Art. 5 Spese ammissibili**
- Art. 6 Spese non ammissibili**
- Art. 7 Forma, soglie e intensità del sostegno**
- Art. 8 Cumulo con altre agevolazioni pubbliche**
- Art. 9 Termini e modalità di presentazione della domanda**
- Art. 10 Valutazione delle domande**
- Art. 11 Obblighi a carico del beneficiario**
- Art. 12 Modalità di erogazione del sostegno**
- Art. 13 Rinuncia e decadenza del sostegno**
- Art. 14 Verifiche e controlli del sostegno**
- Art. 15 Informazioni generali**
- Art. 26 Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 2003**



fca7983b



Art. 1 Finalità e oggetto del Bando.

1. Con il presente Bando la Regione del Veneto intende promuovere e sostenere le piccole e medie imprese (PMI) a prevalente partecipazione femminile nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi al fine di rafforzare e arricchire il tessuto imprenditoriale veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile".
2. Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".

Art. 2 Dotazione Finanziaria.

1. Il Bando ha una dotazione finanziaria iniziale pari a euro 815.256,00. E' previsto un ulteriore stanziamento di euro 2.200.000,00 entro il 31 dicembre 2017.
2. Una quota pari al dieci per cento delle risorse disponibili è riservata alle domande di contributo presentate da PMI beneficiarie che sono in possesso del rating di legalità¹ e che pertanto rientrano nell'elenco di cui all'articolo 8 della delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 3 Localizzazione.

1. Gli interventi previsti dal presente Bando devono essere realizzati nel territorio della Regione del Veneto.
2. La localizzazione dell'intervento deve essere individuata in fase di presentazione della domanda.

Art. 4 Soggetti ammissibili.

1. Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, dei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi che rientrano in una delle seguenti tipologie:
 - i) imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
 - ii) società anche di tipo cooperativo i cui soci e organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il cinquantuno per cento di proprietà di donne.

Tali requisiti devono:

- a) sussistere al momento della costituzione dell'impresa, se si tratta di nuova impresa;
- b) sussistere da almeno sei mesi prima della data di apertura dei termini per la presentazione della domanda, se si tratta di impresa già esistente;
- c) permanere dopo la presentazione della domanda sino al termine di tre anni successivi alla data del decreto di erogazione del contributo, pena la decadenza dal diritto al contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso.

¹ L'articolo 1 lettera d) del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 prevede che le imprese, per conseguire il rating di legalità, devono avere le seguenti caratteristiche:

- sede operativa nel territorio nazionale;
- raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating;
- alla data della richiesta di rating, risultino iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni.



fca7983b



2. L'impresa al momento della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente iscritta come "Attiva" al Registro delle Imprese e, nel caso delle imprese artigiane, all'A.I.A., istituiti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda. Ai fini dell'individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale;
 - b) esercitare un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario nei settori indicati nell'**Allegato B**. Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2007 ammissibili, si farà riferimento esclusivamente al codice dell'unità operativa (sede legale o unità locale) in cui si realizza l'intervento, rilevato dalla visura camerale;
 - c) avere l'unità operativa in cui realizza l'intervento in Veneto. La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale;
 - d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti antecedentemente la data di presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);
 - e) osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (nei confronti di INPS; INAIL ed eventuali altre casse di previdenza), di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale.
3. Ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 2, lettera c), per "unità operativa" si intende un immobile con destinazione d'uso produttiva, direzionale o commerciale in cui l'impresa realizza abitualmente la propria attività e sono stabilmente collocati i beni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, oggetto dell'investimento. Si specifica che non saranno finanziati gli investimenti che per la tipologia dell'attività svolta non prevedono una sede operativa.
4. Una impresa può partecipare al presente Bando con una sola domanda di finanziamento.
5. Non sono ammissibili agli aiuti di cui al presente Bando le imprese controllate da soci controllanti² imprese che, alla data di presentazione della domanda, svolgano un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.
6. La partecipazione di un soggetto, sia in qualità di impresa individuale che in qualità di socio, a più domande di finanziamento comporterà la decadenza automatica delle domande presentate successivamente alla prima.

Art. 5 Spese ammissibili.

1. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni materiali e immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
 - a) macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica;³

² Soci controllanti: ai fini del presente provvedimento, per "soci controllanti" si intendono le persone fisiche e/o giuridiche che, individualmente o collegialmente, possono esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa denominata "impresa controllata". Si presume la possibilità di esercitare un'influenza dominante se uno o più soci, direttamente o indirettamente, nei confronti di un'impresa:

a) possono nominare e/o revocare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione;
b) ovvero, dispongono della maggioranza dei voti in rapporto alle partecipazioni al capitale dell'impresa;
c) ovvero, detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa.

³ **Macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica:** si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.



fca7983b



- b) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo connesse alle opere edili/murarie di cui alla lettera d);
- c) mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, a esclusivo uso aziendale, con l'esclusione delle autovetture;
- d) opere edili/murarie e di impiantistica;
- e) programmi informatici.

2. Con riferimento alle spese di cui al paragrafo 1 si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

a) le spese relative all'acquisto di macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature e arredi comprendono anche le relative spese di trasporto ed installazione presso l'unità operativa in cui si realizza l'intervento. Non sono ammesse le spese per l'acquisto di telefoni cellulari, smartphone, tablet, laptop e altri mobile devices.

Le spese per impianti sono ammesse solo se strettamente funzionali al ciclo produttivo. Si precisa che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.

b) le spese di progettazione, di coordinamento della sicurezza, direzione lavori e collaudo sono ammesse entro il limite massimo di euro 3.000,00 (tremila/00) soltanto per la parte relativa al compenso del professionista, con esclusione di eventuali tasse, imposte e spese anticipate;

c) le spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto sono agevolabili nel limite massimo di euro 20.000,00 (ventimila/00). Non sono invece ammesse le spese per tasse, costi di immatricolazione e messa su strada: l'importo di tali spese dovrà essere evidenziato nella fattura di acquisto. Alla documentazione di spesa dovrà essere allegata copia del libretto di circolazione per dimostrare l'immatricolazione del mezzo di trasporto come autocarro;

d) le spese relative alle opere edili/murarie e di impiantistica comprendono:

d.1) opere edili/murarie, ricadenti negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia "leggera" di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e d) del DPR n. 380 del 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e di impiantistica strettamente necessarie alla funzionalità dei macchinari acquistati e dei nuovi impianti produttivi comprese le spese di progettazione, direzioni lavori e collaudo connesse alle opere edili. Sono esclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia "pesante" (articolo 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 380 del 2001) e di nuova costruzione.

d.2) le spese per impianti elettrici, antintrusione, idrico-sanitari, di riscaldamento e climatizzazione, con esclusione dell'impianto fotovoltaico.

Non sono ammesse le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria non soggetti al rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto da parte dell'impresa installatrice.

Le spese per opere edili/murarie e di impiantistica sono ammesse nel limite massimo del 40% della sommatoria delle voci di spesa di cui al paragrafo 1 lettere a), b) e c) ammesse all'agevolazione e devono essere sostenute a partire dalla data degli atti e/o contratti (di proprietà, locazione, comodato, ecc.) aventi data certa, registrati e (nei casi previsti dalla legge) trascritti, attestanti la piena disponibilità dell'immobile.

e) le spese per l'acquisto di programmi informatici sono agevolabili nel limite massimo del 10% della sommatoria delle voci di spesa di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) ammesse all'agevolazione. Non sono ammesse le spese per servizi di manutenzione, aggiornamento o di assistenza del software. I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. Sono comprese anche le spese per la realizzazione di siti web. Non saranno finanziati i costi sostenuti per la creazione di pagine di "social media" o di creazione/gestione di newsletter o mailing list o similari.



3. Ai fini della relativa ammissibilità:

a) le spese di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere:

- a.1) sostenute esclusivamente⁴ dal beneficiario. In caso di società saranno riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci;
- a.2) sostenute e pagate interamente dalle PMI a partire dal I° gennaio 2017. A tal fine farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e il relativo pagamento;
- a.3) strettamente funzionali e necessarie all'attività dell'impresa richiedente il contributo;
- a.4) sostenute e pagate interamente **entro la data di presentazione della domanda**. Non sono consentite proroghe a detto termine;
- a.5) riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi.

b) i beni devono:

- b.1) essere ammortizzabili;
- b.2) essere utilizzati esclusivamente nell'unità operativa destinataria dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all'impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;
- b.3) appartenere a categorie merceologiche coerenti con l'oggetto sociale e l'attività svolta (codice attività Istat ATECO 2007) dal fornitore;
- b.4) non essere destinati al noleggio.

4. Saranno ammesse le spese sostenute da imprese che operano in situazioni di coworking limitatamente alla percentuale di competenza del beneficiario. Sarà quindi necessario produrre la documentazione che disciplina il rapporto di coworking; il contratto di concessione in uso degli spazi con l'individuazione di quelli dedicati al beneficiario, i beni di utilizzo esclusivo dello stesso e le percentuali di utilizzo dei beni in comune con le altre imprese concessionarie. Le spese saranno riconosciute solamente nel caso in cui, nel rispetto delle prescrizioni del presente Bando, risultino fatturate e pagate interamente dal beneficiario del contributo.

Art. 6 Spese non ammissibili.

1. I beni e i servizi devono essere acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare:

- a) non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti,⁵ nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti. A tal fine, in sede di rendicontazione della spesa, il beneficiario o un suo procuratore speciale produce una specifica dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- b) non possono, altresì, essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che abbiano e/o abbiano avuto - nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 9 - una partecipazione reciproca a livello societario, ovvero siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, da medesimi altri soggetti.

2. A puro titolo esemplificativo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, **non sono ammesse le spese:**

⁴ Sono pertanto da escludersi anche i pagamenti tramite finanziamenti specifici che non transitino sul conto corrente del beneficiario (ad esempio finanziamenti per l'acquisto del mezzo di trasporto).

⁵ **Prossimi congiunti:** si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile).



- a) inserite in fatture di importo imponibile inferiore ad euro 200,00 (duecento/00);
- b) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
- c) per l'ottenimento dell'autorizzazione o per la presentazione della SCIA/Comunicazione per l'esercizio dell'attività;
- d) per i contributi di costruzione;
- e) per interessi debitori e altri oneri finanziari;
- f) relative a imposte, tasse, oneri previdenziali ed assistenziali;
- g) relative a scorte;
- h) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
- i) per le perdite su cambio di valuta;
- j) relative ad ammende, penali e controversie legali;
- k) forfettarie;
- l) relative all'I.V.A., anche se indetraibile;
- m) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;
- n) per materiale di consumo⁶ (le spese per materiali di consumo, da utilizzarsi per interventi di impiantistica o di edilizia o d'arredo, sono ammissibili solo se accompagnate da idonea fattura relativa alla posa in opera);
- o) consulenze di qualsiasi tipo, salvo le spese di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e collaudo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b);
- p) di funzionamento per la gestione dell'attività (canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, cassetta pronto soccorso, RaEE, etc.);
- q) di avviamento;
- r) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
- s) relative a beni usati;
- t) correlate all'istanza di contributo;
- u) di pubblicità (ad esempio brochure, volantini, inserzioni, insegne, vetrofanie, stampe con loghi, etc.);
- v) per il contratto di affiliazione commerciale (franchising);
- w) effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano";
- x) spese per creazione prototipi e stampi.

Art. 7 Forma, soglie ed intensità del sostegno.

1. L'agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione dell'intervento:
 - nel limite massimo di euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) corrispondenti a una spesa rendicontata ammissibile pari o superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);
 - nel limite minimo di euro 6.000,00 (seimila/00) corrispondenti a una spesa rendicontata ammissibile pari a euro 20.000,00 (ventimila/00).
2. Non sono ammesse le domande di partecipazione in cui l'investimento previsto comporti spese ammissibili per un importo inferiore a euro 20.000,00 (ventimila/00).
3. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. L'agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi

⁶ **Materiale di consumo:** materiali ed oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati ad esaurirsi od a deteriorarsi rapidamente. Es: interruttori, commutatori, prese di corrente, porta-lampade, oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta, prodotti cartotecnici, scope, moci, ricambi mocio, cartucce, toner, alimenti, ecc.).



finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto “*de minimis*”, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti “*de minimis*” concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

Art. 8 Cumulo con altre agevolazioni pubbliche.

1. Le agevolazioni previste dal presente Bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevato fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (art. 5 Reg. (UE) N. 1407/2013).
2. Salvo il rispetto dei limiti previsti dalle norme nazionali, è possibile il cumulo sulle stesse voci di spesa degli aiuti previsti dal presente Bando con agevolazioni fiscali statali non costituenti aiuti di Stato in quanto applicabili alla generalità delle imprese.

Art. 9 Termini e modalità di presentazione della domanda.

1. Le PMI beneficiarie presentano alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi le domande di contributo, redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e reso disponibile nell'apposita sezione del sito Internet della Regione <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Index>.
La domanda deve essere inoltrata alla Regione esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it seguendo le indicazioni di cui alla pagina del sito Internet della Regione <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>. L’oggetto della mail deve essere “*Domanda per la concessione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2017*”; la documentazione deve essere in formato PDF.
La domanda ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal rappresentante legale della PMI beneficiaria, o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda corredata da copia di documento di identità del beneficiario, pena l’irricevibilità della stessa.
La domanda può essere presentata a partire **dalle ore 10.00 di lunedì 6 novembre 2017, fino alle ore 18.00 di giovedì 16 novembre 2017**. Non sono ricevibili le domande presentate prima della data e dell’orario indicati. La data e l’ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e ora di ricezione da parte del Server Unico Regionale della e-mail certificata.
La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo; essa è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
2. Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale del Bando e delle modalità di presentazione di cui al paragrafo 1, la domanda è irricevibile quando:
 - non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - è presentata oltre il termine del **16 novembre 2017**;
 - è redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando.
 - non è corredata, nel caso l’impresa si avvalga di un procuratore per l’invio telematico della stessa, della procura speciale per la presentazione della domanda di contributo ai sensi dell’articolo 1392 c.c., sottoscritta con firma autografa del beneficiario e corredata da copia del documento di identità dello stesso.
3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 2,



pari ad euro 815.256,00 (ottocentoquindicimiladuecentocinquantasei/00). E' previsto il "sostegno parziale" per il progetto il cui contributo concedibile non trova completa copertura all'interno della dotazione finanziaria.

4. A corredo della domanda di partecipazione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti ai paragrafi 1 e 2, la seguente documentazione:
 - a) relazione sull'intervento realizzato e sugli obiettivi raggiunti contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute;
 - b) documentazione attestante la disponibilità dell'unità operativa - come definita all'articolo 4, paragrafo 3 - in cui è stato realizzato l'intervento ammesso all'agevolazione per un periodo di almeno tre anni dalla data del decreto di erogazione del contributo e comunque almeno fino al 30 aprile 2020. L'atto da cui risulta il titolo di disponibilità dell'immobile deve riportare gli estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Qualora il contratto di locazione dovesse scadere prima del decorso del triennio, il beneficiario dovrà produrre alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi l'atto di proroga con gli estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
 - c) documenti giustificativi di spesa (fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto) che dovranno riportare:
 - gli estremi di registrazione nella contabilità generale dell'impresa/professionista;
 - l'annullo mediante apposizione della seguente dicitura: "Bando per la concessione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2017";
 - d) documenti giustificativi di pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera c) predisposti secondo le modalità indicate all'articolo 12, paragrafo 1;
 - e) visura catastale non antecedente a tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di contributo relativa all'immobile in cui è stato realizzato l'intervento;
 - f) in caso di opere edili/murarie: titoli abilitativi edilizi (CILA, SCIA) presentati al Comune/SUAP territorialmente competenti recanti, ove previsto dal DPR n. 380 del 2001, l'indicazione dell'impresa esecutrice dei lavori, del progettista e del direttore lavori. Qualora si tratti di interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. 380/2001, il beneficiario dovrà produrre una dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall'eventuale progettista e/o direttore lavori;
 - g) in caso di opere impiantistiche: dichiarazione di conformità dell'impianto, completa di tutti gli allegati, rilasciata dall'impresa installatrice ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008 o certificato di collaudo dell'impianto installato, ove previsto dalle norme vigenti;
 - h) eventuale contratto di coworking avente i contenuti di cui all'articolo 5, paragrafo 4;
 - i) dichiarazione circa gli aiuti "de minimis";
 - j) dichiarazione ai fini della richiesta del D.U.R.C. come da modello;
 - k) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni di acquisto dei beni e servizi di cui all'articolo 6;
 - l) documentazione fotografica attestante la realizzazione dell'intervento;
 - m) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'articolo 1392 c.c., sottoscritta con firma autografa del beneficiario e corredata da copia del documento di identità dello stesso.
5. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 4, lettere i), j) e k) nonché la procura di cui alla lettera m) dovranno essere redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e reso disponibile nell'apposita sezione del sito Internet della Regione <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Index>.
6. Ciascun allegato alla domanda di partecipazione deve essere firmato digitalmente secondo le modalità di cui al paragrafo 1.



fca7983b



Art. 10 Valutazione delle domande.

1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 123/1998.
2. Le domande di contributo sono istruite dalla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi - U. O. Industria e Artigianato secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Nei casi di incompletezza o non chiarezza della domanda e degli allegati presentati, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi procede alle necessarie richieste di integrazioni documentali o di chiarimenti alla PMI beneficiaria. In tali casi rileva per l'ordine cronologico la data di completamento della documentazione richiesta dalla Direzione.
4. La PMI beneficiaria è tenuta a fornire, tramite PEC, le integrazioni documentali e i chiarimenti entro **10 (dieci) giorni** dalla richiesta della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi.
5. Ai soggetti che hanno presentato domanda sarà comunicato l'esito dell'istruttoria tramite PEC. L'esito dell'istruttoria sarà altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (B.U.R.V.) e sul sito istituzionale <http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/>

Art. 11 Obblighi a carico del beneficiario.

1. Il beneficiario si obbliga a:
 - a) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda di ammissione al contributo;
 - b) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o a soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati;
 - c) comunicare preventivamente, anche ai fini di eventuali autorizzazioni da parte della Regione, qualunque variazione della sede, dell'attività e della compagine sociale/associativa. A tal fine, si evidenzia che, prima dell'erogazione del contributo, alle imprese ammesse ai benefici non saranno consentite modifiche della compagine societaria, salvo che per permettere l'ingresso di nuovi soci, fermo restando il mantenimento dei requisiti di impresa a prevalente partecipazione femminile di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere i) e ii);
 - d) dare tempestiva comunicazione alla Regione dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
 - e) annullare la marca da bollo applicata alla domanda di partecipazione e di erogazione del contributo. Per l'annullamento della marca di bollo si fa riferimento al disposto dell'art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: "L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro";
 - f) fornire le informazioni e la documentazione afferente la domanda di contributo e i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della domanda, richiesti dalla Regione o da altri soggetti delegati o incaricati dalla medesima, entro un termine massimo di **10 (dieci) giorni** dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
 - g) conservare sino al termine di 10 anni dalla data del decreto di erogazione del contributo tutta la documentazione relativa all'intervento e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
 - h) comunicare alla Regione l'eventuale rinuncia al contributo;



fca7983b



- i) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile del contributo ricevuto, pena la decadenza dal contributo e la revoca dello stesso.

Art. 12 Modalità di erogazione del sostegno

1. Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Bonifico bancario (anche tramite home banking)	1) estratto conto in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.) 	Qualora l'estratto conto non riporti uno o più elementi richiesti, sarà necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria ovvero dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Ricevuta bancaria	1) estratto conto in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il codice identificativo dell'operazione 	Qualora l'estratto non riporti uno o più elementi richiesti, sarà necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria ovvero dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Ricevuta bancaria cumulativa	1) estratto conto in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; il codice identificativo dell'operazione 2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente	Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il n. della fattura si dovrà allegare dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Assegno non trasferibile	1) estratto conto in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • Il numero assegno; 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Non</u> sarà sufficiente la sola matrice; • <u>Non</u> saranno accettati



fca7983b



	<p>2) copia leggibile dell'assegno; 3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero dell'assegno; • numero e data fattura; • l'esito positivo dell'operazione. 	assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario.
Carta di credito (intestata al beneficiario)	<p>1) estratto del conto corrente in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • addebito delle operazioni; <p>2) estratto conto della carta di credito; 3) scontrino.</p>	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione, il n. della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta di debito (intestata al beneficiario)	<p>1) estratto del conto corrente in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • addebito delle operazioni; <p>2) scontrino.</p>	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione, il n. della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Acquisti on-line	<p>1) estratto conto in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto; • addebito delle operazioni; <p>2) copia dell'ordine; 3) eventuale ricevuta.</p>	

2. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti e/o compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente.
- Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Si fa presente che non sono ammissibili le spese per ritenute versate dopo la data di presentazione della domanda di contributo, nonché le compensazioni.
3. L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.
4. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto dedicato⁷. Qualora il beneficiario sia un'impresa individuale e non disponga di un conto dedicato, le spese antecedenti l'ammissione a contributo potranno essere addebitate anche su un conto co-intestato, purché nello stesso figurino il titolare dell'impresa e a condizione che le disposizioni di pagamento (bonifici, ri.ba. o assegni) siano sottoscritte esclusivamente dallo stesso titolare. Diversamente, se si dispone di un conto dedicato, saranno

⁷ Per "conto dedicato" si intende un conto intestato al soggetto beneficiario.



accettati gli addebiti sul conto disposti da un soggetto terzo previa dimostrazione della delega ad operare sul conto dell'impresa.

5. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà evincere il tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulta generica deve essere prodotta una dichiarazione con il dettaglio della spesa, resa dal fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
6. Qualora la documentazione prodotta risulti carente, la Regione assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a **10 (dieci) giorni** di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, si concluderà l'istruttoria con la documentazione agli atti.
7. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva dell'adozione del decreto di liquidazione del contributo, sarà completata entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo.

Art. 13 Rinuncia e decadenza del sostegno.

1. In caso di rinuncia al contributo concesso, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi provvede ad adottare il provvedimento di revoca e il beneficiario deve restituire (secondo le modalità di cui al presente articolo, paragrafo 4) l'eventuale beneficio già erogato.
2. Salvo quanto previsto al paragrafo 1, il contributo è dichiarato decaduto con conseguente revoca **totale** nei seguenti casi:
 - a) qualora la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore a euro 20.000,00 (ventimila/00);
 - b) qualora il beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - c) mancato mantenimento del requisito di impresa a prevalente partecipazione femminile di cui all'art. 4, paragrafo 1, sino al termine di tre anni successivi alla data del decreto di erogazione del contributo (art. 4, par. 1, lett. c);
 - d) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Bando.
3. Si procede a revoca **parziale** del contributo nei seguenti casi:
 - a) qualora, a seguito di una variazione di attività, il codice ISTAT Ateco 2007 relativo all'intervento approvato sia sostituito con altro codice non ammissibile dal presente Bando, entro 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
 - b) mancato mantenimento dell'unità operativa in cui si è realizzato l'intervento nel territorio della Regione Veneto per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo;
 - c) cessazione dell'attività, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
 - d) in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del beneficiario di procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria nonché in caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
 - e) qualora il beneficiario trasferisca altrove, alieni o destini a usi diversi da quelli previsti in sede di domanda i beni oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo.

Nelle fattispecie di cui alle lettere da a) a e) la revoca è proporzionale al periodo in cui i requisiti non sono stati soddisfatti.



fca7983b



4. La revoca del contributo comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'art.11, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i.
5. In caso di cessione o conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, non si procede alla revoca del contributo concesso ed erogato a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 4, continui ad esercitare l'impresa ed assuma gli obblighi relativi previsti dal Bando. A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde delle somme erogate al precedente beneficiario. Il cedente deve comunicare alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi il trasferimento dell'azienda entro 30 giorni dalla data dell'evento. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata comunicazione dell'avvenuto trasferimento entro il termine suddetto comporta a carico del cedente la revoca parziale del contributo erogato ai sensi del paragrafo 3, lettera e).

Art. 14 Verifiche e controlli del sostegno.

1. La Regione si riserva la facoltà di svolgere prima dell'erogazione del contributo e nei tre anni successivi, controlli e sopralluoghi ispettivi al fine di verificare e accertare quanto segue:
 - il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda e per l'erogazione del contributo;
 - che gli interventi realizzati siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e pagate e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l'impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di pagamento del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione dell'intervento ammesso ai benefici;
 - la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati, per 3 anni dall'erogazione del contributo.
2. La Regione potrà effettuare, anche che nei tre anni successivi all'erogazione del contributo, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l'ammissione/erogazione del contributo.
3. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e ad agevolare le attività di controllo da parte della Regione e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo si procederà alla revoca totale del contributo.

Art. 15 Informazioni generali.

1. Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul sito istituzionale:
<http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>
2. Le comunicazioni tra Regione e beneficiario avverranno esclusivamente tramite PEC all'indirizzo:
industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it



fca7983b



3. Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto – Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi – U. O. Industria e Artigianato, telefonando ai seguenti numeri: 041 279 5817/5809/5857/4230/5832/5825.
4. Responsabile del procedimento è il Direttore della U. O. Industria e Artigianato con sede in Venezia, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23.
5. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso la U. O. Industria e Artigianato della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi, con sede in Venezia, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90.

Art. 16 Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 2003.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 i dati acquisiti in esecuzione del presente Bando sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale sono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della U. O. Industria e Artigianato.



fca7983b

